

L' A U L I C A
P R O V V I S O R I A D E P U T A Z I O N E
D I F I N A N Z E
D I C H I O Z Z A .

Necessario trovandosi dall' Aulica Nostra Deputazione il sistemare, e disciplinare con solide, e fondate basi il Regio Sovrano diritto sulla introduzione di Vino, ed Aceto proveniente da Mare per Transito, e cercando possibilmente di unire le viste tutte tanto dell' utile maggiore della Regia Cassa Finanze, quanto del sempre migliore andamento del Commercio, ed impedimento delli defraudi, ed abusi, egli è per questo che deviene a stabilire le discipline seguenti, e ad inculcarne a qualunque la più ferma, ed esatta osservanza.

Dovrà qualunque Introduttore di Vino, o Aceto per Transito tanto in poca, che in molta quantità al suo giungere in Porto, dopo ottenuta la pratica dall' Offizio della Sanità, levar al Casello situato vicino all' Offizio istesso la Bolletta, nella quale dovrà essere indicato il numero degli Arnasi, e Mastelli di Vino, o Aceto introdotto per Transito.

Dovrà lasciare in mano al Casellante istesso
vol. 4. N.º III. C so